

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018
RG n. 8331/2018

Prod. 10294

- 4 LUG. 2018

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dott.ssa Maria Luisa	Rossi	Presidente
dott. Vincenzo	Picaro	Giudice rel.
dott. Raffaele	Miele	Giudice

nella causa civile di I grado, iscritta al n° 8331/2018 RG del Tribunale di Roma, promossa da

1. **Agresti Pasquale**, cod. fis. GRSPQL54C22D843I
2. **Alfieri Duccio**, cod. fis. LFRDCC45H17D024N
3. **Angeletti Ernesto**, cod. fis. NGLRST62L01D843C
4. **Barretta Simona**, cod. fis. BRRSMN74R56F839P
5. **Belli Ida**, cod. fis. BLLDIA50D53F839N
6. **Bosco Michele**, cod. fis. BSCMHL86D16D708U
7. **Buonanno Carla**, cod. fis. BNNCRL79T44D708Q
8. **Buonomo Anna**, cod. fis. BNMNNA81E62D708N
9. **Buonomo Salvatore**, cod. fis. BNNSVT47D01D843E
10. **Burzi Luca**, cod. fis. BRZLCU69C04D708X
11. **Cafazzo Antonietta**, cod. fis. CFZNNT43H45B776P
12. **Calò Raffaele**, cod. fis. CLARFL55E25L280V
13. **Candido Rita**, cod. fis. CNDRTI75E62D708P
14. **Cannella Cosmo**, cod. fis. CNNCSM65P19D708S
15. **Cara Ruben**, cod. fis. CRARBN82M26B354B
16. **Caramanica Lorella**, cod. fis. CRMLIL67S50D78P
17. **Carta Francesco**, cod. fis. CRTFNC50A03D708T
18. **Caruso Aldo**, cod. fis. CRSEDA68A06D708A
19. **Cautiero Mariarosaria**, cod. fis. CTRMRS61M65F839Q
20. **Cavaiola M. Paola**, cod. fis. CVLMPL59M64D662K
21. **Caviola Mario**, cod. fis. CVLMRA32C27D662I
22. **Centola Antonio**, cod. fis. CNTNTN69B03D708M
23. **Ciacciarella Concita**, cod. fis. CCCCCI79P66D708X

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018

RG n. 8331/2018

24. Ciccaglione Maria Carmela, cod. fis. CCCMCR41C64H273Y
25. Ciccariello Franca Maria, cod. fis. CCCFNC51M55D843S
26. Cimmino Anna, cod. fis. CMMNNA51P45D662B
27. Cimmino Matilde, cod. fis. CMMMLD49A60D662F
28. Ciotti Giuliano, cod. fis. CTTGLN50S06H413V
29. Coccoluto Erasmo, cod. fis. CCCRSM63B01D843O
30. Coccoluto Roberto, cod. fis. CCCRRT63E10D843O
31. Coccurello Iolanda, cod. fis. CCCLND79C61D662I
32. Coiro Anna Fiorella, cod. fis. CRONFR59L55D843X
33. Colantonio Damiano, cod. fis. CINDMN85B19D708N
34. Colozzo Salvatore, cod. fis. CLZSVT61P26D843Z
35. Converti Manlio, cod. fis. CNVMNL69S21F839B
36. Corcione Alfredo, cod. fis. CRCIRD75S30C495Q
37. Costanzo Olivia, cod. fis. CSTLVO73D67F22AN
38. Curtatone Erasmia, cod. fis. CRTRMN58S51D843Z
39. D'Ambrosio Alberto, cod. fis. DMBLR152H25G224W
40. De Libero Libero, cod. fis. DLBLBR38H25F880W
41. De Luca Vincenza, cod. fis. DLCVCN61M71C034O
42. De Maria Anna, cod. fis. DMRNNA64A46G902B
43. De Meo Olimpo, cod. fis. DMELMP60I29D708X
44. De Laurentis Armando, cod. fis. DLRRND66B08F839Y
45. De Rose Francesca, cod. fis. DRSFNC66M51H501X
46. De Santis Luciano, cod. fis. DSNLCN73E26D708D
47. Del Sole Giuseppina, cod. fis. DLSGPP39M45F839K
48. Di Marzo Mario, cod. fis. DMRMRA48E14D662I
49. Di Marzo Rosario, cod. fis. DMRRSR68R07D708E
50. Di Nardo Gilda, cod. fis. DNRGLD78T68D708O
51. Di Nitto Antonio, cod. fis. DNTNTN86A28D843Y
52. Di Nucci Maria, cod. fis. DNCMRA53S67D708F
53. Di Nucci Pompea, cod. fis. DNCPMP51H55D708F
54. Di Russo Luigi, cod. fis. DRSLGU51T11D708U
55. Di Schino Rosa, cod. fis. DSCRSO58A68D843X
56. D'Ischia Antonio, cod. fis. DSCNTN61S14D708R
57. D'Ovidio Tiziana, cod. fis. DVD'TZN73E71D662Z
58. Faiola Gaetano, cod. fis. FLAGTM39A09B527Z

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018
RG n. 8331/2018

59. Ferrara Aldo, cod. fis. FRR LDA41R19C129R
60. Filosa Giovanni, cod. fis. FLSGNN72E18D708G
61. Filosa Maria, cod. fis. FLSMRA26E59E37D
62. Fimiani Vittoria, cod. fis. FMNVTR79B63H501A
63. Fontana Enrico Leonello, cod. fis. FNTNCL49A16E884O
64. Fontana Fabrizio, cod. fis. FNTFRZ73L25D708A
65. Forte Gerardo, cod. fis. FRTGRD57D18D708R
66. Furno Raffaele, cod. fis. FRNRFL75A01F839G
67. Giordano Franca Civita, cod. fis. GRDFNC48C63D843E
68. Iannella Giuseppe, cod. fis. NNLGPP57B11D708R
69. Indiano Maria Vittoria, cod. fis. NDNMVT36A58D843Z
70. Ionta Massimo, cod. fis. NTIMSM65M18D708J
71. La Rocca Nino, cod. fis. LRCNNI56C20D662T
72. Lattanzio Maria, cod. fis. LTTMRA61E57F839W
73. Lema Iryna, cod. fis. LMERYN85B48Z138R
74. Lesinelli Franca, cod. fis. LSNFNC53H59D843F
75. Liberace Italo, cod. fis. LBR1LI48E17D708X
76. Liguori Armando, cod. fis. LGRRND85H16D708Y
77. Liguori Vincenzo, cod. fis. LGRVCN42A09D708Z
78. Livornese Elvira, cod. fis. LVRLVR55D42D708O
79. Lucreziano Giuseppe, cod. fis. LCRGPP90S03D843H
80. Magliozzi Nicola, cod. fis. MGLNCL58P15D708E
81. Mallia Maria Antonientta, cod. fis. MLLMNT73M61Z112D
82. Mallozzi Teresa, cod. fis. MLLTRS40B47F224Z
83. Mancini Claudia, cod. fis. MNCCLD82C44H501A
84. Mancini Maria Letizia, cod. fis. MNCMLT64L63D708Q
85. Mancini Nicola Andrea, cod. fis. MNCNLN48S30D843C
86. Mancuso Antonino, cod. fis. MNCNNN61S15F158X
87. Manzo Andrea, cod. fis. MNZNDR54P28D708P
88. Marricco Dafila, cod. fis. MRRDLL83M55D708C
89. Marricco Giovanni, cod. fis. MRRGNN56D05A502J
90. Marzullo Onorato, cod. fis. MRZNRT59M18D708P
91. Marzullo Raffaele, cod. fis. MRZRFL53R15D843O
92. Masiello Maria Civita, cod. fis. MSLMCV58A64D708Y
93. Massarella Fabrizio, cod. fis. MSSFRZ81A22Z112P

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018

RG n. 8331/2018

94. **Matteis Stefano Remigio**, cod. fis. MTTSFN86T30B708V
95. **Mazzoletti Silvia**, cod. fis. MZZSLV81T43D843F
96. **Menanno Patrizia**, cod. fis. MNNPRZ63R68B819O
97. **Miele Cosmo**, cod. fis. MLICSM48A24D708M
98. **Mirone Carmela**, cod. fis. MRNCML72R45F839W
99. **Moretta Giuseppe**, cod. fis. MRTGPP44R03E932E
100. **Morlè Roberto**, cod. fis. MRLRRT80B27D708E
101. **Mottola Rosanna**, cod. fis. MTTTRNN52T54D843U
102. **Napoletano Salvatore**, cod. fis. NPLSVT67C08F839Y
103. **Nardone Antonio Alberto**, cod. fis. NRDNNL50S15D843E
104. **Nofi Rosaria**, cod. fis. NFORSR65E67D708R
105. **Pacifico Enrico**, cod. fis. PCFNRC58P05F352W
106. **Panozzo Paola Antonella Agata**, cod. fis. PNZPNT73D70Z700P
107. **Paolino Benedetto**, cod. fis. PLNBDT63S13D708I
108. **Papa Alessio**, cod. fis. PPALSS80A16D708F
109. **Paparello Albertina**, cod. fis. PPRLRT61L52D662T
110. **Paparello Domenico**, cod. fis. PPRDNC54A29D662R
111. **Parente Franca**, cod. fis. PRNFNC69C69F224O
112. **Parente Giampaolo**, cod. fis. PRNGPL94C24C034M
113. **Parente Maria**, cod. fis. PRNMRA28S46I339N
114. **Parlato Federica**, cod. fis. PRLFRC75R52F839X
115. **Parrella Alessandro**, cod. fis. PRRLSN69B14D708H
116. **Pastorello Salvatore**, cod. fis. PSTSVT48A02I169K
117. **Piantadosi Nicola**, cod. fis. PNTNCL37C13H382I
118. **Pica Patrizia**, cod. fis. PCIPRZ65A45F839C
119. **Picano Pasquale**, cod. fis. PCNPQL52R06D708E
120. **Picano Roberto**, cod. fis. PCNRRT51P23D708E
121. **Pilone Patrizia**, cod. fis. PLNPRZ77C58F839B
122. **Pizzuti Massimo**, cod. fis. PZZMSM55M31F839S
123. **Polito Lorenzo**, cod. fis. PLTLNZ40R09D843Z
124. **Pollastro Maria**, cod. fis. PLLMRA63L60A064F
125. **Pontecorvo Elio**, cod. fis. PNTLEI72C02D708W
126. **Prisco Luciano**, cod. fis. PRSLCN49E08H501X
127. **Pudis Riccardo**, cod. fis. PDSRCR59S18I1501B
128. **Raccuglia Aldo**, cod. fis. RCCLDA57R02H428Z

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018
RG n. 8331/2018

129. Ranellucci Igino, cod. fis. RNLGNI52M07E798C
130. Re Vincenzo, cod. fis. REXVCN60C29D708C
131. Reale Alfredo, cod. fis. RLERLD67C08D708F
132. Rinaldi Graiza, cod. fis. RNI.GRZ33B43D662K
133. Ruggieri Federica, cod. fis. RGGFRC80H63D708C
134. Salerno Matilde, cod. fis. SLRMLD67M69D708A
135. Salvadori Giuseppina, cod. fis. SLVGPP49C67D843G
136. Salvadori Silvana, cod. fis. SLVSVN38R71L120O
137. Salzano Domenica, cod. fis. SLZDNC55L61F839R
138. Santamaria Rossella, cod. fis. SNTRSL78D44D662X
139. Scarano Donatella, cod. fis. SCRDTL62C57I.781A
140. Scipione Antonio, cod. fis. SCPNTN52P01D708K
141. Scafetta Antonio, cod. fis. SCFNTN46M17D708B
142. Scuccimarra Tommaso, cod. fis. SCCTMS71C07H501E
143. Sepe Aida, cod. fis. SPEDAI79M49D662D
144. Sepe Claudia, cod. fis. SPECLD62L70Z337W
145. Soccodato Camillo, cod. fis. SCCCLL68H28D708G
146. Soccodato Raffaella, cod. fis. SCCRFR36C70D662L
147. Spagnoli Fiorella, cod. fis. SPGFLL85R61A345U
148. Supino Angela, cod. fis. SPNNGI56M49D708F
149. Supino Simona, cod. fis. SPNSMN63R43H501X
150. Testa Dario, cod. fis. TSTDRA58R08D708O
151. Testa Ernesto, cod. fis. TSTRST57R20C104G
152. Tucci Giacomo, cod. fis. TCCGCM50E24Z110A
153. Tucci Salvatore, cod. fis. TCCSVT54M06C104Z
154. Valente Erasmo, cod. fis. VLNRSM68E03A662R
155. Valente Raffaele, cod. fis. VLNRFL73L19D708L
156. Valeriano Ottavia, cod. fis. VLRTTV39S67D708R
157. Viccaro Luigi, cod. fis. VCCI.GU50M23I339M
158. Vignoli Fabio, cod. fis. VGNPBA63L03D708F
159. Villani Carmela, cod. fis. VLLCML50D18D440J
160. Viola Danila, cod. fis. VLIDNL84T62P662V
161. Volpe Vincenza, cod. fis. VLPVCN65P63D843C
162. Zangrillo Mario, cod. fis. ZNGMRA57B10D708C
163. Zavolta Raffaele, cod. fis. ZVLRFL70C27Z401I

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018

164. Zerri Paolo, cod. fis. ZRRPLA61H22D708Q

RG n. 8331/2018

165. Zottola Mario, cod. fis. ZTTMRA60P07H501B

166. Zottola Osvaldo, cod. fis. ZTTSID28A12I902F

rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Massimo Clemente, Vincenzo Fontanarosa, Christian Lombardi, Patrizia Menanno, Orazio Picano, Chiara Samperisi, Annamaria Zarrelli, giuste procure alle liti allegate all'atto di citazione e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Angiolo Moretti, sito in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8,

ATTORI,

nei confronti di

ACQUALATINA S.P.A., cod. fis. 02111020596, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentate *pro tempore* ing. Raimondo Luigi Besson, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana Ferrantini, Fabio Elefante, Antonio Auricchio, Daniele Vecchi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonio Auricchio sito in Roma, via delle Quattro Fontane 20,

CONVENUTA,

nonché nei confronti del

PUBBLICO MINISTERO,

all'esito dell'udienza del 20.6.2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso in punto di giurisdizione, che in tema di somministrazione di pubblici servizi, qualora l'istante contesti il diritto del concessionario o gestore di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, la relativa controversia, quand'anche vengano indirettamente in discussione questioni tariffarie, spetta per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte alla cognizione del Giudice Ordinario, avendo essa ad oggetto diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo tale giudice verificare incidentalmente, se necessario ai fini di una loro eventuale

disapplicazione ex art. 5 l. 20.3.1865 allegato E, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'Autorità determinativi e modificativi delle tariffe (vedi Cass. sez. un. n. 7178/2014; Cass. n.24306/2010; Cass. sez. un. n. 4584/2006; Cass. sez. un. 21.3.2001 n. 120; Cass. n. 384/2000; Cass. n.387/1999; Cass. n.253/1999; Cass. n. 10383/1993; Cass. n. 111/1989);

rilevato infatti che in tema di corrispettivo dovuto per il godimento di un pubblico servizio (quale quello idrico integrato di cui si discute in questa sede) la posizione del privato assume la natura di diritto soggettivo tutelabile davanti al Giudice Ordinario per quanto attiene all'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato importo, venendo in tal caso in considerazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice verificare in via incidentale la legittimità e l'efficacia di provvedimenti dell'Autorità Amministrativa determinativi o modificativi della tariffa (vedi Cass. ord. n. 14143 del 7.6.2017, relativa all'applicazione asseritamente illegittima in bolletta attinente al rapporto di utenza del servizio idrico integrato inquadrabile nei rapporti individuali di utenza con soggetti privati che hanno la loro fonte in un contratto di diritto privato e non in un atto amministrativo della voce "fogne e depurazioni"; vedi anche nello stesso senso Cass. n. 14958/2012);

considerato che anche la giurisprudenza amministrativa riconosce che la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contestando l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata tariffa, ne richiede la riduzione in applicazione di una diversa tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e spetta pertanto alla giurisdizione del Giudice Ordinario (vedi TAR Lazio 20.1.2018 n. 773; Cons. Stato n. 3226/2008) non essendo compresa nella giurisdizione esclusiva dell'art. 133 comma 1 lett. c) del c.p.a. come risultante dalla sentenza n. 292 del 17.7.2000 della Corte Costituzionale e dall'art. 7 della l. 21.7.2000 n. 2005, perché inerente ad indennità, canoni ed altri corrispettivi;

constatato che la Suprema Corte e la giurisprudenza amministrativa tengono fermo il principio della giurisdizione del Giudice Ordinario anche in caso di esercizio dell'azione collettiva, avendo affermato che le istanze con cui gli utenti anche in forma associata del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contestano l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata tariffa, chiedendone sostanzialmente la riduzione, sulla base di una tariffa diversa da quella applicata, introduce una controversia relativa a più rapporti individuali di utenza e, come tale appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario (vedi Cass. Sez. un. n. 4585/2006; Cass. n. 4584/2006; Cons. Stato n.3226/2008);

rilevato che la posizione della giurisprudenza consolidata sopra richiamata, alla quale questo Collegio aderisce, è basata sulla considerazione che le tariffe del servizio idrico, una volta approvate dall'Autorità Amministrativa competente, si inseriscono come se fossero state pattuite dai privati e consacrate in clausole contrattuali e non incidono sul fatto che i contratti di fornitura del servizio idrico

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018

ad uso privato abbiano natura di diritto privato e che i rapporti tra utenti e società concessionaria del servizio sorgano e si muovano nell'ambito di posizioni di diritto soggettivo perfetto (vedi in tal senso Cass. Sez. un. 23.6.2005 n. 13457; Cass. 1.6.2000 n. 384; Cass. 7.7.1999 n. 387; Cass. 25.5.1999 n. 292; Cass. 13.2.1992 n. 1717), con la conseguenza che essendo il sindacato diretto del Giudice Ordinario relativo al corrispettivo contrattuale del contratto di diritto privato, sia pure determinato *per relationem* attraverso il rinvio mobile alle tariffe del servizio idrico nel tempo applicate, e costituendo l'oggetto della domanda il carattere indebito di tale corrispettivo, risulta consentita ai sensi dell'art. 5 della L. n.2248/1865 allegato E la disapplicazione in via indiretta della tariffa del servizio idrico integrato da parte del Giudice Ordinario, che invece non potrebbe procedere ad una disapplicazione della stessa in via diretta se la domanda non fosse di accertamento negativo del corrispettivo e di ripetizione di indebito, ma direttamente di accertamento dell'illegittimità per eccesso di potere, incompetenza, o violazione di legge dell'atto amministrativo a monte del corrispettivo, rappresentato dalla tariffa del servizio idrico integrato approvata (vedi in tal senso Cass. sez. un. 28.12.2001 n. 16128; Cass. sez. un. n.120/2001);

considerato quindi che le determinazioni che saranno adottate da questo Collegio in ipotesi di disapplicazione in via indiretta della tariffa avranno valore giuridico vincolante solo per i consumatori utenti che abbiano aderito al comitato che ha promosso questo giudizio, o che vi aderiscano nei tempi e nei modi che saranno stabiliti, e non per quei consumatori ed utenti che pur appartenendo alla classe che sarà individuata non aderiscano all'azione collettiva;

ritenuto pertanto che sussista la giurisdizione del Giudice Ordinario non solo per le pretese risarcitorie per inadempimento sotto i vari profili dedotti dei contratti di somministrazione conclusi dai consumatori ed utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale A.T.O. 4, e per il mancato rispetto degli standard di qualità della carta dei servizi, da parte del concessionario gestore del servizio idrico integrato di tale ambito, Acqualatina S.P.A., ma anche relativamente alle domande dagli stessi proposte per l'accertamento negativo del credito del gestore fondato sull'inserimento in bolletta di costi di trasporto dell'acqua parametrati all'acqua attinta alla fonte e non a quella effettivamente fornita ai rubinetti degli utenti, e sull'inserimento in bolletta delle voci "*componente partite pregresse acqua, fognatura e depurazione*" per il recupero dei costi sostenuti dal gestore nel periodo 2006-2011 in precedenza non recuperati, approvati e quantificati dall'Ente d'Ambito ATO 4 Lazio Meridionale Latina con deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia n. 3 dell'11.11.2011, con la deliberazione n. 11 del 7.8.2014 e con la deliberazione n. 17 del 20.12.2016 ai sensi degli articoli 31 e 32 dell'allegato A alla deliberazione della AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27.12.2013, della deliberazione della AEEGSI 194/2016/R/IDR del 21.4.2016 e della deliberazione della AEEGSI 35/2017/R/IDR del 26.1.2017 e per la ripetizione delle somme a tale titolo indebitamente versate al gestore;

rilevato che il Collegio è chiamato in questa sede ad effettuare una valutazione sommaria dell'ammissibilità dell'azione collettiva ex art. 140 bis del D. Lgs. n. 206/2005 esercitata con atto di citazione del 2.2.2018 dal comitato composto dai 166 consumatori ed utenti in epigrafe indicati, che hanno in essere contratti di somministrazione per la fornitura di acqua potabile col gestore del Servizio idrico integrato Acqualatina S.P.A., nell'ambito territoriale ottimale A.T.O. 4, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Latina (escluso Campodimele), i Comuni di Anzio e Nettuno della Provincia di Roma ed i Comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Vallecorsa e Villa Santo Stefano della Provincia di Frosinone, in relazione alle molteplici domande avanzate dalla parte attrice;

rilevato che l'art. 140 comma 6° del D. Lgs. n. 206/2005, introdotto dalla L. n. 244/2007 e riformato dalla L. n. 99/2009 e dal D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012, stabilisce che la domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe;

considerato che l'azione di classe è stata esercitata, come richiesto dall'art. 140 bis comma 1° del D. Lgs. n. 206/2005, per l'accertamento della responsabilità del gestore del servizio idrico integrato, Acqualatina S.P.A., e per la condanna dello stesso al risarcimento ed alla restituzione di somme asseritamente non dovute inserite nella tariffa idrica, a tutela di diritti individuali che si assumono omogenei di consumatori o utenti (intendendosi come tali in base all'art. 3 lettera a) del D. Lgs. n.206/2005 le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta), ed in particolare, in linea con la previsione dell'art. 140 bis comma 2 lettera a) del Codice del Consumo, a tutela di diritti contrattuali di una pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., mentre l'azione di classe non è stata esercitata a tutela di un interesse collettivo, mai menzionato nell'atto di citazione del comitato;

rilevato che la parte attrice per un verso identifica la classe rappresentata in tutti gli utenti del servizio idrico di Acqualatina S.P.A. (vedi pagina 55 della citazione) senza distinguere a seconda delle varie domande proposte, e per altro verso semplicisticamente identifica la condotta lesiva unitaria di Acqualatina SPA, definita plurioffensiva, nell'inadempimento contrattuale della stessa nell'erogare il servizio idrico, fonte di innumerevoli ed eterogenei disservizi e di danni patrimoniali e non patrimoniali (vedi pagina 56 della citazione), non considerando che non solo gli utenti del servizio idrico hanno concluso sulla base dello stesso modulo standardizzato diversi contratti di somministrazione idrica in periodi differenziati, ma abitando in zone diverse dell'ambito territoriale ottimale A.T.O. 4, sono stati interessati in modo assai differenziato dai vari fenomeni di disservizio lamentati, che per ammissione

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018

della stessa parte attrice si sono manifestati in modo assai mutevole nel vasto territorio ^{RG n. 8381/2018} comuni interessati e perfino all'interno del territorio di un unico comune, ed in tempi variabili e del tutto imprecisati, con la conseguenza che fenomeni di mancata erogazione temporanea dell'acqua, di erogazione di acqua non potabile, o semplicemente di qualità scadente, di distribuzione d'acqua in quantità insufficiente per l'uso domestico, e rispetto allo standard previsto nella carta dei servizi, o di mancato, o ritardato, o inadeguato avviso dei disservizi, hanno interessato alcuni utenti di Acqualatina SPA ed altri no, alcuni comuni dell'ambito territoriale ed altri no, in modi variabili ed imprecisati, che non consentono di accorpare gli attori, o almeno gruppi di essi, neppure d'ufficio, (ammesso che lo si possa fare in relazione al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), in categorie omogenee, e di individuare il criterio che dovrebbe essere dettato dal Tribunale per consentire agli utenti e consumatori dello stesso ambito territoriale ottimale che abbiano subito danni da disservizi di aderire all'iniziativa giudiziale trovandosi in una condizione assimilabile a quella fatta valere dai membri del comitato;

considerato che non è pensabile colmare la vaghezza e la diversità e molteplicità dei fatti costitutivi posti a base delle pretese risarcitorie avanzate, attraverso il richiamo generico fatto alle pagine 59 e 60 dell'atto introduttivo, all'intero contenuto dell'atto di citazione, di ben 65 pagine, ed agli atti di adesione allegativi, che menzionano, come richiesto nei moduli predisposti dal comitato, disservizi, disagi e costi sopportati dai singoli utenti spesso senza neppure indicarne le cause specifiche in relazione a carenze del servizio idrico integrato collocate nel tempo, nel luogo e nella durata;

rilevato che l'atto di citazione e le adesioni non individuano sotto il profilo risarcitorio fatti storici comuni esattamente collocati nel tempo, nello spazio e nella durata che permettano di accorpare le pretese risarcitorie in una classe caratterizzata da omogeneità, ed a tale carenza non si può supplire attraverso il semplice richiamo al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., che presuppone che solo la prova del danno sia impossibile, o eccessivamente difficoltosa, ma che comunque la sussistenza della condotta illecita comune sia stata dedotta ed almeno in parte dimostrata, rischiandosi altrimenti di riconoscere un risarcimento anche a soggetti che in realtà non abbiano subito alcun danno solo perché utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale A.T.O. 4, o sottoscrittori di contratti di somministrazione idrica con Acqualatina S.P.A., e soprattutto di costringere il Tribunale in composizione collegiale a svolgere 166 interminabili istruttorie distinte, volte ad individuare gli specifici disservizi che hanno interessato il singolo utente, per poi quantificare i diversi danni da ciascuno subiti, senza alcun vantaggio sul piano dell'economia processuale rispetto all'introduzione di 166 procedimenti separati monocratici e senza alcuna possibilità di dettare criteri omogenei per individuare i potenziali aderenti all'azione risarcitoria;

rilevato infatti che in base all'art. 140 comma 9° lettera a) del D. Lgs. n. 206/2005 con l'ordinanza che ammette l'azione di classe il Tribunale definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio,

specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe, o devono ritenersi esclusi dall'azione, ed in base al comma 12° dello stesso articolo, in caso di accoglimento della domanda, il Tribunale, in alternativa alla liquidazione equitativa stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme definitive dovute a coloro che abbiano aderito all'azione, il che presuppone che il fatto costitutivo posto a base delle pretese risarcitorie, o restitutorie, deve essere unico, o che almeno deve trattarsi di più fatti costitutivi aventi le medesime caratteristiche, che permettano di individuare la classe dei potenziali soggetti aderenti e di stabilire dei criteri omogenei da seguire per la liquidazione del danno da ciascuno subito, che può anche essere diverso nella sua entità per il singolo utente;

considerato che la sostituzione del riferimento all'omogeneità dei diritti e della situazione in cui si trovano gli utenti rispetto al convenuto con l'azione di classe al precedente concetto di identità, con la riforma dei commi 2° e 6° dell'art. 140 bis del D. Lgs. n. 206/2005 ad opera del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito nella L. 24.3.2012 n. 27, ha avuto lo scopo di evitare che interpretazioni troppo rigorose del concetto di identità, affacciate in giurisprudenza, finissero per depotenziare e rendere inapplicabile lo strumento di tutela dell'azione di classe, limitandolo ai soli casi del tutto marginali in cui vi fosse perfetta coincidenza sia del fatto costitutivo delle domande dei singoli utenti, sia del danno da ciascuno subito, ma non ha eliminato la finalità dell'azione in questione, che è quella per un verso di limitare il numero di giudizi risarcitori dei consumatori ed utenti legati a fatti costitutivi unici pluri-offensivi, o a più fatti costitutivi seriali che comportino le stesse problematiche giuridiche, con unificazione del profilo relativo all'*un debeatur*, e semplificazione della fase relativa alla quantificazione delle pretese risarcitorie e restitutorie, e per altro verso di potenziare la tutela di diritti soggettivi degli utenti e consumatori che isolatamente considerati avrebbero una rilevanza economica troppo modesta per indurre i titolari ad azionarli;

rilevato quindi che l'azione di classe ex art. 140 bis del D. Lgs. n. 206/2005, quando come nella specie, non sia diretta alla tutela di un interesse collettivo, ma di diritti soggettivi risarcitori e restitutori di una pluralità di utenti e consumatori, avendo uno scopo di rafforzamento della tutela dei predetti (vedi in tal senso Cass. sez. un. 1.2.2017 n. 2610), ma anche una finalità di economia processuale e deflattiva, e dovendo comunque rispettare il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 della Costituzione, presuppone che gli elementi di identità delle fattispecie riguardanti i singoli utenti e consumatori siano di gran lunga prevalenti rispetto ai profili individuali, e che in particolare il fatto costitutivo posto a base delle domande sia lo stesso, o si tratti di fatti costitutivi distinti ma con caratteristiche omogenee e che da tali fatti costitutivi siano derivati danni, o versamenti di somme non dovute, che possano essere determinati secondo equità o con criteri omogenei per classi di appartenenza (vedi in tal senso Trib. Venezia ord. 12.1.2016; Trib. Milano ord. 9.12.2013; Corte Appello Roma ord. 25/27.1.2012; Corte Appello Torino ord. 23.9.2011);

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018

RG n. 8331/2018

rilevato che alla luce dei criteri sopra indicati vanno esaminate le singole domande proposte dalla parte attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione;

considerato che con la domanda formulata al punto 1) si chiede di accertare l'inadempimento delle obbligazioni concernenti il servizio idrico da parte del gestore Acqualatina S.P.A. nei confronti degli utenti attori per non avere tenuto la rete in condizioni di normale operatività erogando un servizio scadente con continue interruzioni non programmate, né preavvertite, con violazione dei doveri accessori di informazione, con inosservanza dell'obbligo di diligenza e con difformità qualitative e quantitative nell'erogazione dell'acqua rispetto alla misura prevista dalla DGR Lazio n. 825 del 27.8.2004 e dagli articoli 1 e 4.7 della Carta dei Servizi di 150 litri al giorno per utente, e nella parte espositiva della citazione si è fatto riferimento ad interruzioni di fornitura di acqua da poche ore ad intere settimane in varie zone di numerosi comuni (specie Castelforte, Spigno Saturnia, Fondi, Gaeta e Formia) senza l'individuazione specifica dei giorni e della durata delle interruzioni, facendo poi menzione a danni conseguenza diversi per lavoratori, famiglie con bambini, locatori che non hanno potuto locare gli immobili e per proprietari di seconde case (vedi punto 2 di pagina 38), alla non potabilità dell'acqua erogata ai rubinetti delle case a partire da maggio 2017 dopo le interruzioni verificatesi con conseguente impossibilità di uso alimentare senza individuare i giorni ed i comuni interessati dal fenomeno dell'erogazione di acqua non potabile, ed al fatto che il Comune di Formia avrebbe istituito a proprie spese un servizio sostitutivo di consegna di acqua pubblica per disabili, malati ed anziani anche in questo caso senza individuare i giorni e la durata di tale servizio sostitutivo (vedi punto 3 di pagina 39 e seguenti), al fatto che i contatori hanno continuato a segnalare consumi in totale assenza di erogazione di acqua e comunque consumi maggiori di quelli effettivi a causa dell'aria immessa nelle tubature ed a guasti alle caldaie per pressione insufficiente senza precisare luoghi e tempi di tali fenomeni (vedi punto 4 di pagina 41), ed alla mancanza di preavviso delle interruzioni, all'eccessiva brevità del preavviso con l'unico esempio di un sms del 29.8.2017 inviato in alcune non meglio precisate zone di Formia solo due o tre minuti prima dell'interruzione, ad informazioni non veritiere sulle interruzioni senza indicazioni sugli altri tempi e luoghi dei fenomeni (vedi punto 6 di pagina 43);

considerato che con la domanda formulata al punto 2) si chiede di accertare come illegittimo e non dovuto l'addebito in bolletta delle quote fisse (€ 56,00 annui per utenza) per il servizio idrico, il servizio fognario e di depurazione e per i costi di trasporto dell'acqua per tutto il periodo della mancata e/o parziale erogazione della fornitura da maggio 2017 al 2.2.2018, o per il diverso periodo provato in corso di causa, con conseguente condanna del gestore alla restituzione agli aventi diritto delle somme indebitamente ricevute a tale titolo, facendo riferimento nella parte espositiva della citazione (vedi punto 5 di pagina 42) al fatto che nel Comune di Formia, ma anche in tutti gli altri comuni dell'ATO 4, è stata applicata una tariffa per il trasporto commisurata all'acqua immessa in rete (400 litri al secondo)

mentre gli abitanti di quel comune beneficiano di 132 litri al secondo ed a volte anche solo di 96 litri al secondo, con conseguente addebito di un costo unitario dell'acqua decisamente superiore a quello che si dovrebbe sostenere se le perdite fisiche di acqua della rete fossero ridotte al valore fisiologico del 30%;

considerato che con la domanda formulata al punto 3) si chiede la condanna del gestore Acqualatina S.P.A. al risarcimento del danno contrattuale comprensivo del costo dell'acqua potabile nella misura media di necessità indicata in 320 litri al giorno oltre al danno esistenziale subito e subendo dagli utenti e per i componenti il nucleo familiare con essi conviventi per i disagi patiti nella misura pari ad almeno i $\frac{1}{4}$ dell'importo complessivo delle fatture emesse nel periodo dal maggio 2017 al 2.2.2018, da determinare secondo equità, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, senza individuare per tempi e per comuni le interruzioni totali del servizio idrico e le riduzioni del quantitativo di acqua erogata;

considerato che con la domanda formulata al punto 4) si chiede la condanna del gestore Acqualatina S.P.A. al risarcimento del danno non patrimoniale dato dal condizionamento e dal disagio psico-fisico determinato dal forzoso mutamento delle abitudini di vita a causa della mancanza d'acqua, della scarsa qualità della stessa quando erogata, dell'inadeguatezza delle informazioni e del senso di impotenza e frustrazione connesso, subito dagli utenti e dai componenti il nucleo familiare con essi convivente, nella misura di € 500,00 per ciascun utente, oltre interessi legali al soddisfo, senza individuare tempi, luoghi e durata delle interruzioni idriche, delle erogazioni di acqua in quantità insufficiente, o non potabile, e delle informazioni inadeguate sulle interruzioni del servizio;

considerato che con la domanda formulata al punto 5) si chiede la condanna del gestore Acqualatina S.P.A. al risarcimento del danno patrimoniale subito e subendo dagli utenti e dai componenti il nucleo familiare con essi conviventi per acquisti di autoclavi, bottiglie d'acqua, taniche, piatti, bicchieri di carta, per riparazione di elettrodomestici e per maggiori costi sostenuti conseguentemente per energia elettrica nella misura di € 500,00 per ciascun utente, oltre interessi legali al soddisfo, senza individuare tempi, luoghi e durata delle interruzioni idriche, delle erogazioni di acqua in quantità insufficiente, o non potabile, che avrebbero dato luogo alle voci di danno conseguenza reclamate;

considerato che con la domanda formulata al punto 6) si chiede di accertare che non sono dovute le somme richieste in bolletta a partire dal 2016 dal gestore Acqualatina S.P.A. a titolo di partite pregresse per acqua, fognatura e depurazione per il recupero di costi sostenuti dal gestore nel periodo 2006-2011, approvati e quantificati dall'Ente d'Ambito ATO 4 Lazio Meridionale Latina con le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 dell'11.11.2011, n. 11 del 7.8.2014 e n. 17 del 20.12.2016, in applicazione dell'art. 31 della delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas (ARERA) n.643/2013, per illegittimità della tariffa idrica così determinata, dovuta alla violazione del principio di irretroattività dell'atto amministrativo e di corrispettività, e della prescrizione quinquennale

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018

ex art. 2948 n. 4) cod. civ., e di condannare il gestore alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel rapporto col singolo utente; RG n. 8331/2018

rilevato che nelle domande risarcitorie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) delle conclusioni dell'atto di citazione la parte attrice non ha specificato i fatti costitutivi unici, o plurimi ma con caratteristiche omogenee, posti a base delle pretese risarcitorie che potrebbero consentire di accorpate gli utenti in classi e di dettare quindi in base agli elementi comuni degli appartenenti alla classe i criteri per poter aderire all'azione collettiva, omettendo di specificare in quali comuni dell'ambito territoriale ottimale ATO 4, quando e per quale durata, si siano verificate le interruzioni d'acqua, le riduzioni dell'acqua erogata avvenute peraltro in misura assai diversa da comune a comune ed anche all'interno dello stesso comune, quando e dove ci siano state informazioni carenti, tardive, o del tutto assenti sulle interruzioni idriche, dove e per quanto tempo siano state registrate erogazioni di acqua inferiori alla misura prevista nella carta dei servizi, dove, quando e per quanto tempo sia stata erogata acqua non potabile, per cui le domande suddette sono inammissibili per difetto di omogeneità dei diritti individuali tutelabili;

rilevato che la domanda di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito di cui al punto 2) delle conclusioni dell'atto di citazione è a sua volta inammissibile per difetto di omogeneità dei diritti individuali tutelabili, in quanto non sono stati precisati i comuni interessati dalla temporanea mancata erogazione di acqua e la durata di tali interruzioni idriche, né quelli in cui l'erogazione è stata ridotta, la misura e la durata della riduzione, che secondo l'assunto di parte attrice dovrebbero dimostrare il carattere indebito della quota fissa di € 56,00 per utenza in bolletta nel periodo compreso tra il maggio 2017 ed il 2.2.2018, ma anche per manifesta infondatezza, in quanto nessuna doglianza riguarda l'applicazione della quota fissa per i servizi di depurazione e fognatura che non sono stati oggetto di contestazione al contrario del servizio di erogazione dell'acqua, ed in quanto la parte attrice sembrerebbe irragionevolmente pretendere l'applicazione di un'inesistente tariffa idrica di creazione giurisprudenziale che parametri il costo del trasporto dell'acqua solo al quantitativo imprecisato di acqua effettivamente pervenuto all'utente (peraltro al rubinetto e non al contatore, che invece segna il limite della responsabilità del gestore, al quale non sono addebitabili eventuali carenze delle tubazioni idriche private che vanno dal contatore al rubinetto), o previsto come minimo garantito nella carta dei servizi, senza considerare i costi necessari per i servizi di fognatura e depurazione, per potenziare le fonti di approvvigionamento idrico, per ridurre le perdite anche attraverso la mappatura della rete ed interventi di sostituzione dei tratti ammalorati, per combattere gli allacci abusivi, per l'ammodernamento della rete idrica e per le spese delle autorità d'ambito, e non come regolamentato a copertura dei costi di gestione, al quantitativo di acqua prelevata alla fonte;

considerato invece che supera il vaglio dell'ammissibilità la domanda formulata al punto 6) delle conclusioni dell'atto di citazione, con cui si chiede di accertare che non sono dovute e vanno quindi restituite agli utenti che le abbiano pagate le somme richieste in bolletta a partire dal 2016 dal gestore

Acqualatina S.P.A. a titolo di partite pregresse per acqua, fognatura e depurazione per il recupero di costi sostenuti dal gestore nel periodo 2006-2011, approvati e quantificati dall'Ente d'Ambito ATO 4 Lazio Meridionale Latina con le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 dell'11.11.2011, n. 11 del 7.8.2014 e n. 17 del 20.12.2016, in applicazione dell'art. 31 della delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas (ARERA) n.643/2013, sotto il profilo dell'illegittimità della tariffa applicata per violazione del principio di irretroattività dell'atto amministrativo e corrispettività e non invece dell'illegittimità per violazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) cod. civ.;

rilevato infatti che per tale domanda i fatti costitutivi dell'azione di accertamento negativo del credito e resitutoria sono stati sufficientemente individuati nell'applicazione da parte del gestore Acqualatina S.P.A. a partire dal 2016 a tutti gli utenti e consumatori del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ATO 4 che abbiano concluso col gestore contratti di somministrazione idrica, e che in base all'art. 3 lettera a) del D. Lgs. n.206/2005 siano persone fisiche agenti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta, delle voci in bolletta "*Comp. partite pregresse acqua*", "*Comp. Partite pregresse fognatura*" e "*Comp. Partite pregresse depurazioni*" con rate ripartite su otto anni, per il recupero di costi sostenuti dal gestore nel periodo 2006-2011 ed in precedenza non rimborsati, voci da ritenere illegittime per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, categoria alla quale appartiene la delibera che approva la tariffa idrica (vedi Cons. Stato 9.10.2008 n. 4301), e di corrispettività;

considerato che la tariffa relativa ai consumi idrici introduce in via autoritativa ed unilaterale una prestazione imposta per la fruizione di un servizio (fornitura d'acqua) che si qualifica come essenziale per il soggetto che se ne avvale, e quale atto amministrativo di carattere generale, salvo deroghe in casi determinati e specifici che devono essere contemplati da norme di legge e non a livello di normazione regolamentare secondaria, o di atti amministrativi, è caratterizzata dalla irretroattività secondo quanto previsto dall'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile, per l'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che il rispetto del principio di legalità, segnatamente quando si tratti di provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica del privato, o incidenti su situazioni giuridiche soggettive del privato (vedi Cass. ord. n. 15866/2011; Cass. n. 10900/2004; Cass. n. 6942/2004; Cons. Stato n. 1006/2012; Cons. Stato n. 3920/2011 relativa all'illegittimità dell'aumento *una tantum* della tariffa idrica correlato alla pronuncia della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittima la quota della tariffa per depurazione in assenza di impianti centralizzati di depurazione; Cons. Stato n. 3815/2011; Cons. Stato n. 4301/2008; Cons. Stato n. 5949/2001; Cons. Stato 7.3.2001 n. 1317; Cons. Stato 30.3.1998 n. 502);

rilevato che è stato già riconosciuto sia da parte dei giudici amministrativi (vedi TAR Umbria n. 126/2011), che da parte dei giudici ordinari (vedi Trib. Cagliari 1.12.2017; Trib. Nuoro 12.4.2017) che

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018

non si può applicare tramite una valutazione a posteriori un'integrazione tariffaria ^{RG n. 8331/2018} di consumi già effettuati;

considerato che deve sussistere corrispettività tra tutte le voci della tariffa idrica ed i servizi resi e che la tariffa ha una base contrattuale preceduta da un atto amministrativo generale deliberativo, e non può essere intaccata retroattivamente da una nuova delibera tariffaria, che può produrre effetti solo per il futuro;

rilevato che l'applicazione in bolletta a partire dal 2016 delle voci "*Comp. partite pregresse acqua*", "*Comp. Partite pregresse fognature*" e "*Comp. Partite pregresse depurazioni*" da parte del gestore Acqualatina S.P.A. per il recupero di costi riconosciuti secondo il metodo tariffario normalizzato in precedenza non recuperati nel periodo di maturazione 2006-2011, e neppure nel periodo 2012-2015, avvenuta molti anni dopo a tutti coloro che nel 2016 risultano avere contratti di somministrazione idrica con Acqualatina S.P.A. e perfino a coloro che nel 2006-2011 ancora non fruivano del servizio idrico integrato, appare, ad una valutazione sommaria, chiaramente contraria oltre che al principio di irretroattività dell'atto amministrativo di determinazione della tariffa, in quanto a livello legislativo è solo previsto che la tariffa sia determinata assicurando il recupero integrale dei costi di gestione della rete idrica, con l'esclusione del profitto abrogato dal referendum popolare del 2011, ma non la possibilità di un'applicazione retroattiva della tariffa, anche al principio di corrispettività della tariffa perché per gli otto anni della rateizzazione prevista per l'integrale recupero addebita a coloro che nel 2006-2011 ancora non fruivano del servizio, dei costi ad essi non riferibili, che avrebbero dovuto sostenere solo coloro che in quel periodo già fruivano del servizio idrico integrato;

considerato che le voci "*Comp. partite pregresse acqua*", "*Comp. Partite pregresse fognature*" e "*Comp. Partite pregresse depurazioni*" venendo applicate a partite dal 2016 anche a soggetti che nel 2006-2011 non avevano alcun contratto di somministrazione con Acqualatina S.P.A. e che pertanto per quel periodo non hanno pagato alcuna tariffa idrica, non possono essere considerate per essi come un mero conguaglio a saldo rispetto a quanto pagato secondo il previgente metodo tariffario normalizzato, e che comunque anche per gli utenti che già avevano un contratto di somministrazione con Acqualatina S.P.A. nel periodo 2006-2011, ai fini del recupero dei costi residuati, era necessario un previo riconoscimento da parte dell'autorità competente in tariffa con esclusione del superamento del coefficiente k e della componente di profitto, per cui non si è trattato di un semplice conguaglio, ma di una nuova determinazione delle somme dovute con effetto retroattivo, il che impedisce di seguire la motivazione adottata nella sentenza n. 1882/2016 del Consiglio di Stato, che ha avallato, sia pure concisamente, la decisione di primo grado del TAR nella parte in cui aveva ritenuto priva di interesse la doglianza relativa all'illegittimità per retroattività delle voci tariffarie in questione, interpretandole come semplici previsioni di conguaglio con rateizzazione di quanto in precedenza dovuto secondo il metodo tariffario normalizzato e non ancora recuperato per il limite del coefficiente k, in assenza delle quali

quei costi sarebbero stati comunque recuperabili secondo il vecchio metodo tariffario senza il beneficio della rateizzazione, dimenticando che con la regolamentazione relativa al recupero delle partite pregresse si è venuto ad intaccare senza alcuna giustificazione per consumi non effettuati il patrimonio di soggetti che nel 2006-2011, ossia prima del passaggio alla regolamentazione tariffaria dell'ARERA previsto dalla L. 22.12.2011 n. 214, non avevano alcun contratto di somministrazione con il gestore, e che comunque anche nel metodo tariffario normalizzato il recupero dei costi nei limiti del coefficiente k doveva passare attraverso la preventiva determinazione tariffaria dell'autorità competente con inclusione in essa dei costi riconosciuti;

rilevato invece che ad una valutazione sommaria non sembra ammissibile, in quanto manifestamente infondata, la domanda di cui al punto 6) sotto il profilo dell'illegittimità delle voci tariffarie sopra precisate per violazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) cod. civ., in quanto pur essendo applicabile al contratto di somministrazione d'acqua la norma suddetta in ragione della normale periodicità della bolletta, e pur essendo stati determinati i costi ricompresi in quelle voci secondo il metodo tariffario normalizzato previgente che ancora non ne aveva consentito il recupero, ma passando attraverso nuove determinazioni dell'autorità deputata a fissare le tariffe idriche, che non è il gestore, ma l'EGATO, in base all'art. 2935 cod. civ. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e nella specie poiché il gestore non poteva procedere in via autonoma al recupero dei costi sostenuti nei confronti degli utenti se non previa determinazione della tariffa idrica comprendente il recupero dei costi sostenuti nel periodo 2006-2011 riconosciuti da parte dell'autorità competente (EGATO) in applicazione dell'art. 31 della delibera n. 643/2013 dell'ARERA, si deve ritenere che Acqualatina S.P.A. non abbia avuto a disposizione almeno cinque anni prima dell'inizio di questo giudizio per il recupero dei costi in questione, non essendo quindi maturata la prescrizione quinquennale;

considerato che per la parte ritenuta ammissibile della domanda di cui al punto 6) non sussiste conflitto di interessi tra la parte attrice e la classe rappresentata, in quanto non ricorre una situazione che faccia dubitare dell'indipendenza della parte attrice e quindi della sua capacità di rappresentare la classe, ad esempio per l'esistenza di rapporti con Acqualatina S.P.A., neppure ipotizzati, ed in quanto, sia pure per profili diversi, le voci relative a partite pregresse per costi maturati nel periodo 2006-2011 successivamente determinati nell'ammontare dall'EGATO risultano illegittime tanto per gli utenti consumatori che non avevano contratti di somministrazione in essere nel periodo 2006-2011, quanto per quelli che li avevano;

rilevato che d'altra parte in relazione all'oggetto del giudizio, come ridotto a seguito di questa ordinanza, la macchina organizzativa del comitato attore, composta da sette avvocati, risulta adeguata, anche tenendo conto delle limitate formalità pubblicitarie necessarie in seguito disposte, e della limitata attività istruttoria necessaria, consistente solo nell'acquisizione per gli originari attori e per gli aderenti,

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018

delle bollette del consumo idrico ricevute a partire dal 2016 riportanti l'addebito delle voci *Comp. partite pregresse acqua*, *Comp. Partite pregresse fognatura* e *Comp. Partite pregresse depurazioni*, e delle prove dei pagamenti da essi effettuati ad Acqualatina S.P.A. per tali bollette, con la specificazione delle somme versate per tali voci oggetto di eventuale richiesta di restituzione;

rilevato che per le spese processuali, dal momento che l'inammissibilità riguarda solo alcune delle domande proposte, si provvederà con la sentenza conclusiva del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione X, in composizione collegiale, nel procedimento ex art. 140 bis del D.Lgs. n. 206/2005 n. 8331/2018 RG, così provvede:

- 1) Riconosce la giurisdizione del Giudice Ordinario;
- 2) Dichiarò inammissibile l'azione di classe proposta con riferimento alle domande di cui ai punti 1), 2) 3), 4) e 5) delle conclusioni dell'atto di citazione;
- 3) Dichiarò ammissibile l'azione di classe proposta al punto 6) delle conclusioni dell'atto di citazione nella parte in cui si chiede di accertare che non sono dovute le somme richieste in bolletta dal gestore Acqualatina S.P.A. a titolo di partite pregresse per acqua, fognatura e depurazione per il recupero di costi sostenuti dal gestore nel periodo 2006-2011, approvati e quantificati dall'Ente d'Ambito ATO 4 Lazio Meridionale Latina con le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 dell'11.11.2011, n. 11 del 7.8.2014 e n. 17 del 20.12.2016, in applicazione dell'art. 31 della delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas (ARERA) n.643/2013, per illegittimità della tariffa idrica così determinata dovuta alla violazione del principio di irretroattività dell'atto amministrativo e di corrispettività, e nella parte in cui si chiede conseguentemente di condannare il gestore alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite nel rapporto col singolo utente consumatore, mentre la dichiara inammissibile per la parte in cui si basa sull'illegittimità della tariffa idrica così determinata per violazione dell'art. 2948 n. 4) cod. civ. sulla prescrizione quinquennale del credito;
- 4) Dichiarò che possono aderire all'azione di classe dichiarata ammissibile al precedente capo 3) tutti gli utenti e consumatori (intendendosi come tali in base all'art. 3 lettera a) del D. Lgs. n.206/2005 le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta) che quali intestatari di contratti di somministrazione idrica col gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 4 Lazio Meridionale Latina, Acqualatina S.P.A., abbiano ricevuto da quest'ultima a partire dal 2016 bollette riportanti l'addebito delle voci *Comp. partite pregresse acqua*, *Comp. Partite pregresse fognatura* e *Comp. Partite pregresse depurazioni*, riferite nelle Note e Comunicazioni

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018
RG n. 8331/2018

della bolletta a "Componente Partite Pregresse, voce per i conguagli progressi relativi al periodo 2006-2011, approvati e quantificati dall'Ente d'Ambito ATO4 Lazio Meridionale Latina con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 dell'11.11.2011, Deliberazione n. 11 del 7.8.2014 e Deliberazione n. 17 del 20.12.2016, ai sensi degli artt. 31 e 32 dell'allegato A alla Deliberazione dell'AEEGSI 643/2013/R/DR del 27.12.2013, della Deliberazione dell'AEEGSI 194/2016/IDR del 21.4.2016 e della Deliberazione dell'AEEGSI 35/2017/R/IDR del 26.1.2017", per il recupero di costi maturati nel periodo 2006-2011;

- 5) Dispone che la pubblicità prevista dall'art. 140 bis comma 9° del D. Lgs. n. 206/2005 sia effettuata da parte attrice mediante: A) Pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, per due volte, una nel mese di luglio 2018 ed una nel mese di agosto 2018, sulle riviste telematiche Latina today.it, Latina Oggi.eu, e Latina 24 ore.it, e sul quotidiano Il Messaggero cronaca di Latina, Frosinone e Roma; B) Affissione entro agosto 2018 del testo integrale della presente ordinanza per 60 giorni nell'albo dei Comuni di Anzio e Nettuno della Provincia di Roma, di Amaseno, Giuliano di Roma, Vallecorsa e Villa Santo Stefano della Provincia di Frosinone, e dei Comuni di Aprilia, Bassiano, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccaporga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, Terracina e Ventotene della Provincia di Latina;
- 6) Fissa il termine perentorio del 28.2.2019 per il deposito, anche a mezzo della parte attrice, degli atti di adesione cartacei presso la cancelleria del Tribunale di Roma, X sezione civile, di Roma, viale Giulio Cesare 54/b, contenenti le generalità complete dell'adrente, il codice fiscale, il riferimento al numero del procedimento 8331/2018 RG del Tribunale di Roma, il numero di indirizzo di posta elettronica, o l'indirizzo completo ed un recapito telefonico dell'aderente per eventuali comunicazioni, e la specifica delle somme pagate delle quali si chiede la restituzione per le voci "Comp. partite pregresse acqua", "Comp. Partite pregresse fognatura" e "Comp. Partite pregresse depurazioni", che figurano nelle bollette di Acqualatina S.P.A. a partire dall'anno 2016, atti di adesione ai quali dovranno essere allegati le bollette sopra indicate e la documentazione dei pagamenti compiuti in favore di Acqualatina S.P.A.;
- 7) Fissa il termine del 31.1.2019 per il deposito in cancelleria ad opera dell'attrice della prova dell'adempimento della pubblicità prescritta;
- 8) Fissa il termine del 30.4.2019 per il deposito ad opera dell'attrice di una memoria riepilogativa dei nominativi degli aderenti originari e sopravvenuti all'azione collettiva ammessa con la specifica degli importi in restituzione singolarmente documentati ed il termine del 31.5.2019 per

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5919/2018 del 03/07/2018

il deposito ad opera di Acquafarina S.P.A. di una memoria contraria limitata all'importo di € 8331/2018 degli aderenti e delle somme in restituzione rispettivamente documentate;


- 9) Fissa per la verifica della pubblicità l'udienza collegiale del 20.2.2019 ore 13.30 e per la discussione l'udienza collegiale del 12.6.2019 ore 13.30;
- 10) Dispone che la presente ordinanza sia comunicata dalla cancelleria alle parti ed ai sensi dell'art. 140 bis comma 9 lettera b) del D. Lgs. n. 206/2005 al Ministero dello Sviluppo Economico.

Così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2018

Il Giudice estensore
dott. Vincenzo Picaro



Il Presidente
dott.ssa Marina Luisa Rossi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 03 LUG. 2018



IL Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Emilia Rau

